

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2003**  
*Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 125 del 31 maggio 2003*

**Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il  
contrasto  
e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.  
(Ordinanza  
n. 3287).**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  
settembre 2001,  
n. 398;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,  
convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
in data

11 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato,  
fino al 31

dicembre 2003, la stato di emergenza sul territorio  
nazionale per

proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale  
afflusso di

cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in  
Italia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio del  
Ministri del 6

settembre 2002, n. 3242, pubblicata nella Gazzetta  
Ufficiale della

Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
del 1°

ottobre 2002, n. 3244, pubblicata nella Gazzetta  
Ufficiale della

Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
del 31

gennaio 2003, n. 3262, pubblicata nella Gazzetta  
Ufficiale della

Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2003;

Ravvisata la necessita' di adottare ulteriori misure  
urgenti

necessarie a fronteggiare la grave situazione derivante dagli  
arrivi

di clandestini sul territorio nazionale e di rendere  
sempre piu'

efficaci le misure di espulsione, anche attraverso una piu'  
organica

dislocazione territoriale dei centri di permanenza  
temporanea e di

assistenza;

Vista la nota prot. n. 3/233/I/VARIE/92(69) del  
Ministero

dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e  
l'immigrazione,  
in data 7 marzo 2003;  
Su proposta del Ministro dell'interno;  
Acquisita l'intesa con le regioni Veneto, Marche e Liguria;  
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione  
civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244/2002 citata in premessa, sono abrogate le lettere d), g) e h), ed e' aggiunto il seguente periodo:  
«legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, art. 6, comma 5, articoli 7, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 25, comma 4, articoli 29, 30, comma 6 ed art. 32; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 46, 47, 48, 49, 71, 78, 79, 80, 81, 119, 129, 143, 144, 145, 146, 147 e 148; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17; legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17; legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18; legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 10 e 20; alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ed agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto testo unico».
2. Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, per la realizzazione ed il completamento dei centri di permanenza temporanea ed assistenza e per l'istituzione dei centri di identificazione, adotta tutte le iniziative necessarie alla realizzazione delle opere ed all'approvazione dei relativi progetti anche avvalendosi di strutture tecniche statali, nonche' all'acquisizione delle aree necessarie e della disponibilita' degli immobili occorrenti.
3. Per lo svolgimento delle attivita' previste al comma 2, il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione si

avvale di  
una commissione tecnico-consultiva, istituita con  
proprio  
provvedimento ed integrata, di volta in volta, da un  
rappresentante  
della regione interessata, con il medesimo provvedimento  
viene  
determinato il compenso da corrispondere ai componenti della  
suddetta  
commissione.

4. L'approvazione dei progetti con le modalita' di cui  
ai commi  
precedenti sostituisce ad ogni effetto pareri,  
autorizzazioni, visti  
e nulla-osta, e costituisce, ove occorra, variante agli  
strumenti  
urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle  
opere, e  
comporta la dichiarazione di pubblica utilita',  
urgenza ed  
indifferibilita' dei lavori.

#### Art. 2.

1. Per le attivita' negoziali da porre in essere  
ai fini  
dell'ammodernamento dei mezzi e delle tecnologie da  
utilizzare a  
scopi di prevenzione e contrasto dell'immigrazione  
clandestina,  
nonche' per l'attuazione ed il coordinamento delle  
attivita' di  
polizia di frontiera di cui all'art. 35 della legge 30  
luglio 2002,  
n. 189, il Dipartimento della pubblica sicurezza del  
Ministero  
dell'interno e' autorizzato ad agire in deroga all'art.  
24 della  
legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### Art. 3.

1. Per le finalita' di cui all'art. 1-sexies, comma 3,  
lettera b)  
del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416,  
convertito, con  
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e  
successive  
modifiche e integrazioni, nonche' per l'attivazione e  
l'affidamento  
del servizio centrale di cui al successivo comma 4 del  
medesimo art.  
1-sexies, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad  
adottare il  
decreto di ripartizione del Fondo nazionale per le  
politiche e i  
servizi dell'asilo in deroga all'art. 34, comma 3, della  
legge 30  
luglio 2002, n. 189.

#### Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi  
previsti  
dalla presente ordinanza si provvede a carico dei competenti  
capitoli

di spesa del Ministero dell'interno, così come  
integrati dalle  
risorse finanziarie previste per l'anno 2002, ai sensi  
dell'art. 38  
della legge n. 189 del 30 luglio 2002.